



# COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

*Provincia di Bergamo*

## COPIA

Deliberazione N. 7

In data: 02.05.2022

### Verbale di Deliberazione del *Consiglio Comunale*

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZARIO E RELATIVE TARIFFE**

*L'anno duemilaventidue addi due del mese di maggio vennero convocati a seduta nella sala delle adunanze, alle ore 20:30 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano:

<b>01</b> GOTTI ERSILIO	<i>Presente</i>	<b>08</b> PREVITALI FRANCESCA	<i>Presente</i>
<b>02</b> GAMBA CARMEN	<i>Presente</i>	<b>09</b> CORTINOVIS SIMONA	<i>Assente</i>
<b>03</b> CARMINATI MATTEO	<i>Presente</i>	<b>10</b> MANGINI LUCA	<i>Presente</i>
<b>04</b> ROTA TIZIANA	<i>Presente</i>	<b>11</b> SONZOGNI ALESSIA	<i>Presente</i>
<b>05</b> MANGINI PIETRO	<i>Presente</i>		
<b>06</b> GHERARDI LUCA	<i>Presente</i>		
<b>07</b> ROTA PAOLA	<i>Assente</i>		

Totale presenti n. **9**

Totale assenti n. **2**

*Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. De Filippis Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

## Il Consiglio Comunale

RICHIAMATA la proposta allegata, presentata dal Responsabile del Servizio, esaminata e corretta;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che:

- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 aveva previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025";

CONSIDERATO che:

- a seguito della citata delibera n.363/2021 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2022;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto attive le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 363/2021, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti 2 (MTR2), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF e la determina 2/drif/2021 di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2022 è stato individuato, nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione 15/2022/R/rif a seconda delle quattro possibili iterazioni tra qualità tecnica e contrattuale, in base al livello di servizio effettivo di partenza, prevedendo altresì i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025.

## VISTE:

- la relazione di accompagnamento PEF 2022 redatta dal Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunali, Servizi Comunali SPA Allegato 4 e parte integrante della presente deliberazione ;
- la dichiarazione di validazione a firma del Revisore dei Conti ;
- la dichiarazione di veridicità dei dati a firma del Sindaco e del rappresentante legale della Società Servizi Comunali SPA;

## PRESO ATTO che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti;
- del perdurare della critica situazione pandemica generata da COVID-19;

RITENUTO di approvare, come previsto dalla Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 48 (Legge di Bilancio 2021) la riduzione di 2/3 del tributo, spettante ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti pensionati, residenti all'estero (ma non necessariamente iscritti all'AIRE);

RICHIAMATA la proposta di agevolazione formulata dal Sindaco sotto riportata, già valida per gli esercizi finanziari precedenti e riformulata per l'esercizio 2022:

*" Considerato l'elevato aumento del tributo relativo alle categorie classificate nel piano finanziario con cod 316 e 317 e vista la grave situazione economica, il Comune, può accollarsi "in parte" nella misura pari al 31% dell'imponibile, il tributo dovuto dai gestori di dette attività a condizione che gli aventi diritto siano in regola con tutti i versamenti di imposte/tributi comunali. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa" di cui € 1313,36 derivanti dall'avanzo dei fondi trasferiti dallo Stato nel 2021 quale contributo alle utenze non domestiche per far fronte alla grave situazione generata dalla pandemia;*

PRESO ATTO che il PEF risultante dall'applicazione del MTR2 previsto da Arera è riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate negli Allegati "2" e "3" al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al numero e alle scadenze delle rate si ritiene opportuno stabilire il versamento del tributo in due rate:

**prima rata 31 luglio**

**seconda rata 16 dicembre**

VISTO l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 8 e 9, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 8 alla categoria 9.

PRESO ATTO che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- ✓ la Legge 56/2014;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- ✓ il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs., n. 267/2000, così come introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 10.12.2012;

Dato atto che la deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi su nr. 9 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

## **Delibera**

- 1) di approvare il Piano Economico Finanziario e relativi allegati alla presente deliberazione predisposti ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2022.
- 2) di approvare gli allegati prospetti tariffari della TARI (allegati 2 e 3), relativi distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l'anno 2022, che fanno parte integrante della presente deliberazione.
- 3) di approvare l'Allegato 1 quale PEF risultante dall'applicazione del MTR2 previsto da Arera che fanno parte integrante della presente deliberazione.
- 4) di approvare l'Appendice 4 allegata e parte integrante della presente deliberazione.
- 5) di prevedere che, per l'anno 2021, il versamento del tributo TARI avvenga come segue:
 

prima rata	31 luglio
seconda rata	16 dicembre.
- 6) di prevedere come previsto dalla Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 48 (Legge di Bilancio 2021) la riduzione di 2/3 del tributo, spettante ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti pensionati, residenti all'estero (ma non necessariamente iscritti all'AIRE).
- 7) di approvare la proposta di agevolazione formulata dal Sindaco sotto riportata, già valida per gli esercizi finanziari precedenti e riformulata per l'esercizio 2022:
 

“ Considerato l'elevato aumento del tributo relativo alle categorie classificate nel piano finanziario con cod 316 e 317 e vista la grave situazione economica, il Comune, può accollarsi “in parte” nella misura pari al 31% dell'imponibile, il tributo dovuto dai gestori di dette attività a condizione che gli aventi diritto siano in regola con tutti i versamenti di imposte/tributi comunali. Tale agevolazione `è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa” di cui € 1313,36 derivanti dall'avanzo dei fondi trasferiti dallo Stato nel 2021 quale contributo alle utenze non domestiche per far fronte alla grave situazione generata dalla pandemia.
- 8) di prendere atto e approvare, come previsto dall'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 8 e 9, che gli studi professionali passano dalla categoria 8 alla categoria 9.
- 9) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni

indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 per quanto espresso alle premesse.

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2022**

***Parere ai sensi dell'art. 49 e dell' art. 147 bis comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267***

Il Sottoscritto **Gotti Ersilio**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267

Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:  
**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE**

Esperita l'istruttoria di competenza,  
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

### **e s p r i m e**

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità **tecnica e contabile e di conformità amministrativa** sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì 02.05.2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to Gotti Ersilio*

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 02.05.2022

Letto, approvato e sottoscritto :

**Il Sindaco**  
f.to *Gotti Ersilio*

**Il Segretario Generale**  
f.to *Dott. De Filippis Vincenzo*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo e pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17/05/2022 al 01/06/2022 e trasmessa ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Il Segretario Generale**  
f.to *Dott. De Filippis Vincenzo*

---

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4<sup>^</sup> del decreto legislativo n. 267/00.

**Addì 02.05.2022** **Il Segretario Generale**  
f.to *Dott. De Filippis Vincenzo*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
*Dott. De Filippis Vincenzo*